

COMUNE DI TREVISO

– REGOLAMENTI –

TUTELA E BENESSERE ANIMALI

Regolamento per la tutela e il benessere degli animali (con norme per la corretta detenzione)

Finalità	1
Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione	2
Art. 2 - Profili istituzionali	2
Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali	3
Art. 4 - Divieto di somministrazione di cibo	4
Art. 5 - Obblighi di protezione immobili	5
Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona	5
Art. 7 - Avvelenamenti e trappole	5
Art. 8 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio	5
Art. 9 - Esposizione e commercializzazione di animali	6
Art. 10 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi	6
Art. 11 - Detenzione e conduzione di animali	7
Art. 12 - Circolazione dei cani	7
Art. 13 - Colonie feline	8
Art. 14 - Detenzione di equini	8
Art. 15 - Detenzione di volatili	9
Art. 16 - Detenzione di specie animali acquatiche	9
Art. 17 - Misure minime di stabulazione	9
Art. 18 - Pet-therapy	9
Art. 19 - Api e insetti impollinatori	10
Art. 20 - Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili	10
Art. 21 - Percorsi formativi per proprietari di cani	10
Art. 22 - Sanzioni e disposizioni finali	10
NOTE:	11
ALLEGATI	11

Finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di promuovere la garanzia della salute pubblica, la tutela dell'ambiente con particolare riguardo alla componente faunistica, la tutela e il benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza con l'uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche.

L'affermazione di un riequilibrato rapporto tra cittadini ed animali, rispettoso di reciproci diritti, costituisce un obiettivo di civiltà da perseguire, finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.

Al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali ed il rispetto per l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative di sensibilizzazione e informazione sulla conoscenza ed il rispetto degli animali e sulla conservazione degli ecosistemi e degli equilibri ecologici, rivolta a tutta la cittadinanza con particolare riguardo al mondo della scuola ed alle giovani generazioni. Allo scopo di perseguire gli obiettivi di cui al presente regolamento il Comune promuove programmi di tutela degli animali mirati al loro benessere, anche in collaborazione con gli altri Enti, e con l'Ordine dei Veterinari, che istituzionalmente perseguono finalità rientranti nell'ambito della materia oggetto del presente regolamento e con le Associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali.

Art. 1 - Definizioni e ambito di applicazione

La definizione di animale, di cui al presente regolamento, si riferisce alle tipologie di seguito indicate:

- animale generico;
- animale domestico;
- animale d'affezione o da compagnia;
- animale pericoloso;
- animale da reddito in allevamento;
- animale selvatico;
- animale esotico;
- animale da esperimento;
- colonia felina.

Le norme di cui al presente regolamento si applicano a tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 - Profili istituzionali

1. Il Sindaco esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale, vigila sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali ed attua le disposizioni previste nel presente regolamento.
2. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali e si adopera a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione e condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Il Comune promuove, in collaborazione con l'ULSS e le associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali, programmi di informazione e di educazione rivolti alla scuola e ai cittadini e corsi di aggiornamento e di formazione.
6. Il Comune dota la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura microchips ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.

Art. 3 - Detenzione e maltrattamento di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. Chi detiene un animale è responsabile dello stato fisico e comportamentale dello stesso: deve averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela, garantendone le fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche ed etologiche di specie ed individuali; deve mantenerlo in buone condizioni igienico-sanitarie e, se ferito o malato, deve farlo curare da un veterinario.

3. Chi detiene un animale è responsabile della corretta custodia dello stesso, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare che possa causare danno e/o molestia, in particolare deve vigilare affinché lo stesso, se detenuto all'interno della proprietà privata, non possa fuoriuscire incustodito dalla stessa.

I possessori e detentori di animali custoditi all'interno di giardini confinanti con la proprietà pubblica o privata, devono adottare tutti gli accorgimenti necessari atti ad impedire il contatto, accidentale o colposo, tra animali e persone, specialmente bambini, ivi transitanti.

4. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, chiusa su tre lati, provvista di tetto impermeabilizzato e rialzata da terra; essa dovrà essere comunque posta ad un'altezza da terra tale da garantire che l'animale possa dimorare in luogo asciutto, in relazione al sito su cui insiste. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore ai metri quadrati di cui alla seguente tabella e la recinzione dovrà avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati due. In caso di detenzione permanente dell'animale all'interno della recinzione la superficie di base dovrà essere non inferiore a metri quadrati quindici.

Peso del cane in kg	Superficie minima del pavimento del box in mq (detenzione temporanea < 60gg)		Superficie minima del pavimento del box in mq (detenzione permanente > 60gg)
	Coperto	Scoperto	
Fino 10	1,0	1,5	10,0
Da 11 a 30	1,5	2,0	12,0
Oltre 30	2,0	2,5	15,0

Tali requisiti non si applicano ai canili sanitari ed ai rifugi, per i quali si rinvia alla normativa vigente in materia.

5. Pur ritenendo la catena strumento non idoneo per la detenzione dei cani, l'utilizzo della stessa è consentita solo in situazioni provvisorie e transitorie. La catena dovrà essere di peso lineare adeguato alla stazza dell'animale, lunga almeno quattro metri o a catena scorrevole della

lunghezza di almeno quattro metri; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità e dotata di un dispositivo di sicurezza in caso di fulmini.

6. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.

7. E' vietato tenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione, privi dell'acqua e del cibo necessari, sottoporli a rigori climatici nocivi alla loro salute; condizioni di detenzione diverse potranno essere dettate solo dal medico veterinario.

8. E' vietato addestrare animali, in particolare per i combattimenti, ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica e per esaltarne l'aggressività.

9. E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17.7.2004).

10. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.

11. E' vietata la colorazione degli animali, ad esclusione della identificazione per attività zootecnica.

12. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve assicurare:

a) l'aerazione del veicolo;

b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;

c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.

13. E' vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie o custoditi in altro modo idoneo.

14. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.

15. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per praticare l'accattonaggio.

16. E' vietato spellare o spennare animali vivi.

17. Possono essere soppressi animali da compagnia e d'affezione solamente da personale medico veterinario, in modo eutanasico e con preventiva anestesia e solo per comprovati motivi certificati dal medico stesso.

18. Fermi restando i requisiti minimi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, i proprietari di animali sono comunque invitati ad assicurare agli animali detenuti la massima movimentazione possibile.

Art. 4 - Divieto di somministrazione di cibo

E' fatto divieto su tutto il territorio comunale e in qualunque periodo dell'anno, di somministrare cibo di qualunque natura ai colombi, ai cigni, alle tortore e altri animali che stazionano nel territorio comunale. E' altresì vietato l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili a detti animali (ad esempio mercati). Sono esclusi dal presente provvedimento il personale autorizzato dal Comune e tutti gli allevatori di colombi domestici e viaggiatori, regolarmente autorizzati ad esercitare l'attività. Autorizzazioni in deroga

possono essere concesse in ragione di particolari situazioni ambientali e sociali. Potranno, inoltre, essere individuate aree di alimentazione stabilite e/o concordate preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Art. 5 - Obblighi di protezione immobili

Nel territorio comunale i proprietari d'immobili, soprattutto se in stato di abbandono o sfitti, devono proteggere e/o chiudere, con idonei mezzi, tutti gli accessi, i varchi, le nicchie, ecc. che possono offrire rifugio e, quindi, essere utilizzati dal colombo di città "Colomba livia forma domestica" per dormire o nidificare.

Art. 6 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto, sul territorio comunale, di molestare, catturare, detenere e/o commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica autoctona, nonché distruggere i siti di riproduzione, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e dalle normative sanitarie.
2. In particolare è vietato catturare in qualsiasi modo piccioni, tortore e altri animali di città con esclusione del personale autorizzato.
3. E' vietato disseminare trappole e/o lacci per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 7 - Avvelenamenti e trappole

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il suolo pubblico o aperto al pubblico, alimenti contaminati da sostanze velenose o tossiche in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità e sostanze tali da non nuocere in alcun modo ad altre specie animali anche mediante l'affissione di avviso di utilizzo di tali sostanze con tutte le relative indicazioni; tali operazioni, eventualmente effettuate sul suolo privato e recintato, debbono essere eseguite sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, che abbiano il sospetto clinico o la conferma, da esami di laboratorio, di casi di avvelenamento di animali domestici o selvatici, sono tenuti a segnalare al Servizio veterinario dell'Azienda U.L.S.S., che provvederà a comunicarla all'Amministrazione comunale e all'Ordine professionale. In detta segnalazione dovranno essere indicati il tipo di veleno usato, se conosciuto, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento, debitamente certificati da un medico veterinario, nelle aree extraurbane, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di temporanea limitazione dell'attività venatoria e/o delle attività ad essa collegate.

Art. 8 - Offerta di animali in premio, vincita oppure omaggio

Il Comune scoraggia il dono di animali, d'affezione e non, come premio, ricompensa od omaggio nell'ambito di feste e manifestazioni pubbliche, con

esclusione delle iniziative delle associazioni animaliste con lo scopo dell'adozione.

Art. 9 - Esposizione e commercializzazione di animali

1. In caso di commercializzazione nei negozi di animali questi devono essere tenuti in modo che non vengano turbate ed alterate le loro funzioni corporee ed il loro naturale comportamento e che non venga superata la loro reale possibilità di adattamento ed in particolare:

- a) è fatto divieto, agli esercizi commerciali fissi, di esporre al pubblico per più di 8 ore giornaliere animali in gabbie, recinti, vetrine, terrari ed, in ogni caso, al pubblico passaggio. In ogni momento il Servizio Veterinario può disporre la riduzione dei tempi e le modalità di esposizione;
- b) deve essere assicurato il benessere dell'animale, indipendentemente dalla permanenza temporale dello stesso nel locale di vendita;
- c) nelle ore notturne deve essere assicurato l'adeguato oscuramento da fonti luminose esterne per le specie previste;
- d) durante la chiusura infrasettimanale deve essere assicurata la somministrazione di cibo, acqua e la giusta illuminazione,
- e) è vietata la somministrazione di cibo costituito da animali vivi alla presenza o in vista di terzi o comunque di estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
- f) è vietata l'esposizione di animali in vetrina alla presenza di raggi solari diretti, la vetrina dovrà essere munita di tende e, comunque, idonea a creare un'ombra artificiale;
- g) le gabbie devono essere adeguate alla mole e al numero degli animali ospitati e devono risultare sempre pulite ed igienicamente in ordine (per le misure minime di detenzione degli uccelli vedasi Allegato A);
- h) deve essere sempre garantito l'abbeveratoio con acqua pulita ed il cibo secondo le esigenze della specie.

2. E' fatto divieto in tutto il territorio comunale, con esclusione degli spazi appositamente dedicati a fiere, mostre ed esposizioni, di svolgere attività su aree pubbliche o in forma itinerante, siano esse permanenti od occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali ad eccezione di quelli da cortile ai quali, comunque, dovrà essere garantito il benessere e per la cui detenzione si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettere g) ed h) del presente articolo.

3. E' assolutamente vietata nei luoghi aperti al pubblico l'esposizione di animali, con esclusione delle esposizioni ai fini scientifici e didattici.

Art. 10 - Norme per mostre, fiere, esposizioni e spettacoli circensi

1. Le strutture circensi e le mostre faunistiche sono inoltre soggette al rispetto dei criteri individuati dal Ministero dell'Ambiente Servizio conservazione della natura – Autorità Scientifica CITES – ai sensi della legge 150/92 e successive integrazioni, oltreché ad ogni normativa emessa per la tutela e salvaguardia delle specie in estinzione e della pubblica sicurezza e secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 1707 del 18.6.2004 e D.G.R. n. 3883 del 31.12.2001.

2. Il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per lo svolgimento di mostre, fiere ed esposizioni, nonché per l'attendamento di spettacoli circensi o

simili è soggetto al parere igienico-sanitario rilasciato dai Servizi Veterinari dell'ULSS. Nel caso di circhi che prevedano attività dove si esibiscono animali, la richiesta di nulla osta dev'essere presentata al Comune nei tempi e nei modi previsti dagli uffici competenti.

Art. 11 - Detenzione e conduzione di animali

1. È vietato detenere e consentire l'introduzione di cani ed altri animali nei locali destinati alla produzione, preparazione, confezionamento, deposito e vendita di generi alimentari.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'introduzione di cani ed altri animali nei ristoranti, bar ed alberghi, è riservata alla libera disponibilità del titolare che, in caso di un'eventuale divieto, deve apporre sulla porta d'ingresso un apposito avviso.

Art. 12 - Circolazione dei cani

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso, con l'utilizzo del guinzaglio che dovrà avere una misura non superiore a mt. 1,50, a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini ed i parchi, fatto salvo il divieto di accesso alle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto; resta vietato l'accesso negli impianti sportivi e nei parchi attrezzati con giochi dei bambini.
2. E' vietato l'ingresso dei cani e di altri animali negli edifici comunali aperti al pubblico; è inoltre vietato introdurre animali all'interno dei cimiteri comunali.
3. Ove vi siano problemi di igiene e decoro il Sindaco, con apposita ordinanza, può individuare luoghi ove previa apposizione di apposita segnaletica, sia vietata la circolazione dei cani.
4. Il proprietario deve sempre portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
5. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree verdi di uso pubblico possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani e agli altri animali da compagnia e dotati delle opportune attrezzature.
6. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi e correre liberamente senza costrizioni di sorta, sotto la vigile responsabilità dei loro accompagnatori.
7. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di cani hanno l'obbligo di essere muniti di idonea attrezzatura per una igienica raccolta e sono tenuti alla rimozione degli escrementi prodotti dagli animali su qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, ivi comprese aiuole spartitraffico, aiuole e spazi ai piedi degli alberi del verde pubblico.
8. La cattura di cani vaganti sul territorio comunale, secondo quanto previsto dalle normative vigenti nazionali e regionali, è competenza esclusiva del servizio veterinario ULSS con segnalazione al corpo di Polizia municipale.
9. E' proibito impedire agli addetti alla cattura l'esercizio delle loro funzioni come pure cagionare o favorire la fuga degli animali da catturare.
10. E' fatto obbligo, al proprietario o ad altro detentore, di provvedere entro i termini di legge alla identificazione dell'animale mediante microchip

applicato da veterinari pubblici o privati e contestuale iscrizione all'anagrafe canina.

Art. 13 - Colonie feline

1. I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti ed è fatto divieto a chiunque di maltrattarli o allontanarli dal loro habitat. Si intende per habitat di colonia felina qualsiasi territorio o porzione di esso, urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato, nel quale risulti vivere stabilmente una colonia di gatti randagi che sia o meno accudita da parte dei cittadini.
2. Le colonie feline sparse nel territorio sono protette e non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali spostamenti vanno effettuati solo in collaborazione con il competente Servizio Veterinario ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
3. Il censimento delle colonie feline (e successiva tabellazione delle stesse), viene effettuato in collaborazione tra il Servizio Veterinario e le associazioni iscritte all'Albo Regionale delle Associazioni protezionistiche degli animali.
4. Il Comune, al fine di conciliare la sopravvivenza delle colonie dei gatti in ambito urbano con le esigenze di igiene pubblica, individua, sentita l'unità locale socio-sanitaria, appositi spazi da destinare a luogo di riferimento e alimentazione dei gatti.
5. La cattura dei gatti che vivono in stato di libertà, consentita unicamente per motivi sanitari e di controllo demografico, viene organizzata in collaborazione tra Autorità Sanitaria ed Associazioni, nell'ambito di programmi e con le modalità previste dalle norme vigenti. I felini catturati sono successivamente reimmessi all'interno della colonia di provenienza.
6. I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili e la soppressione deve avvenire con metodo eutanasico e praticata unicamente da medici veterinari.
7. Il Comune riconosce e tutela l'attività svolta dai cittadini che si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline e può collaborare con l'ULSS nella promozione di corsi di formazione a seguito della cui frequentazione verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
8. Ai cittadini in possesso di tesserino viene permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica del territorio comunale ove sia censita una colonia felina.
9. L'accesso alle aree pubbliche recintate e gestite da un custode è consentito previa accordo col custode medesimo.
10. I cittadini in possesso di tesserino sono tenuti, come ogni altro, al rispetto delle norme per l'igiene del suolo pubblico provvedendo alla pulizia dei luoghi destinati all'alimentazione dei gatti.

Art. 14 - Detenzione di equini

1. Gli equini che vivono all'aperto devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
2. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta, i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.

3. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
4. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: *a)* la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato, qualora non vi sia asfalto o cemento deve essere privo di irregolarità tali da costituire pericolo; *b)* il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che vi assistono.

Art. 15 - Detenzione di volatili

- 1 Per i volatili detenuti in gabbie, possibilmente in coppia per specie sociali, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo dovranno essere sempre riforniti.
- 2 Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti degli esercizi commerciali.

Art. 16 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. E' sconsigliato l'uso di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti di esercizi commerciali.

Art. 17 - Misure minime di stabulazione

Per gli animali di cui agli articoli 13,14 e 15 si fa riferimento a quanto indicato nell'Allegato B.

Art. 18 - Pet-therapy

Tenuto conto di quanto previsto dalla L.R. 3/2005 che disciplina le terapie complementari fornendo le disposizioni per l'applicazione e la formazione degli operatori in materia di pet-therapy, e la D.G.R. di attuazione n. 962 del 18.3.2005, il Comune potrà predisporre iniziative e attività con la finalità di:

1. promuovere ed agevolare il mantenimento del contatto delle persone con animali da compagnia di loro proprietà o altri animali comunque utilizzabili per la pet-therapy. In particolare tale terapia sarà favorita per disabili, anziani, bambini e persone con particolare condizione di disagio (ad esempio: carcerati, ospiti di comunità, ecc.) anche se residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette, o ricoverati presso istituti di cura;
2. agevolare l'accesso di questi animali in tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, soprattutto qualora utilizzati come accompagnamento dei disabili;

3. favorire la cultura dell'affidamento degli animali d'affezione sensibilizzando le strutture e gli esercizi pubblici quali ad esempio ristoranti, alberghi, campeggi e spiagge, ad agevolare la detenzione degli animali presso le proprie strutture.

Art. 19 - Api e insetti impollinatori

1. Durante la fase di fioritura delle colture legnose, erbacee e/o foraggere e delle piante ornamentali, nel periodo che va dalla schiusa dei petali alla loro caduta, è vietato eseguire trattamenti con insetticidi, pesticidi, acaricidi o altri prodotti tossici per le api e gli altri insetti impollinatori.
2. Nel periodo immediatamente precedente e in quello immediatamente successivo alla fioritura ogni trattamento, potenzialmente dannoso alle api e ad altri insetti impollinatori, deve essere comunque eseguito nelle ore serali o prima dell'alba.
3. Per evitare possibili danni alle api e agli altri insetti che si nutrono anche del nettare dei fiori di campo, prima di ogni trattamento nei giardini pubblici e privati, frutteti e nei vigneti è obbligatorio sfalciare il manto erboso fiorito sotto alle piante ed è obbligatorio inoltre l'asporto totale della massa sfalciata o in alternativa l'effettuazione dei suddetti trattamenti solo allorché i fiori di tali erbe sfalciate si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più gli insetti.

Art. 20 - Detenzione di mammiferi non convenzionali e rettili

Per gli animali di cui al presente articolo, la detenzione, quando concessa dalle leggi vigenti, potrà avere luogo in gabbia solo se indispensabile e dovrà tener conto delle esigenze fisiologiche specifiche per specie.

Art. 21 - Percorsi formativi per proprietari di cani

- 1 Il Comune congiuntamente con le Aziende Sanitarie Locali, in collaborazione con gli Ordini professionali dei Medici Veterinari, le Facoltà di Medicina Veterinaria, le Associazioni Veterinarie e le Associazioni di protezione degli animali, istituisce dei percorsi formativi per i proprietari di cani, a seguito dei quali viene rilasciata specifica attestazione (patentino).
- 2 Detti percorsi formativi sono obbligatori per i proprietari di cani "impegnativi". Il Comune in collaborazione con il Servizio Veterinario, sulla base dell'Anagrafe canina regionale, decide nell'ambito del proprio compito di tutela dell'incolumità pubblica, quali proprietari di cani chiamare ad assolvere tale obbligo

Art. 22 - Sanzioni e disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 e del Capo I della Legge 689 del 24.11.1981, per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, se non punite più severamente da altre normative legislative o regolamentari e fatte salve in ogni caso le disposizioni penali in materia, si applica la sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00.

Ai sensi dell'art. 16 della legge 689 del 24.11.1981, così come modificato dall'art. 6/bis della L. 24.7.2008, con delibera di giunta verrà successivamente stabilito, entro i limiti minimo e massimi sopraindicati, l'importo del pagamento in misura ridotta entro sessanta giorni dalla contestazione o

notificazione delle violazioni alle norme di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20.

Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente regolamento, qualora si configuri l'ipotesi di maltrattamento, sono applicabili le sanzioni previste dalla legge, fra cui la possibilità di disporre anche la sospensione dell'attività autorizzata.

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

NOTE:

Settore / Servizio responsabile: Settore Ambiente

Approvazione / Ultima modifica: Deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 30.4.2009

Contenuto ultima modifica: - - -

ALLEGATI